

Prot. 04/2012/F

Roma, 10 Gennaio 2012

Spett.le Presidente
Commissione lavoro, previdenza sociale

Senatore Pasquale Giuliano

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

in questi anni il Mercato del Lavoro della Somministrazione ha dimostrato di essere, tra le forme di lavoro così detto atipico, il più tutelante.

Il Contratto Collettivo Nazionale di settore e la bilateralità, contrattuale e legislativa, hanno costruito un sistema di welfare per il lavoratore che garantisce, oltre che ad una parità di trattamento retributivo, una tutela anche per i periodi di non lavoro. Infatti, prestazioni quali il sostegno al reddito, la tutela sanitaria, la formazione e la previdenza complementare, assicurano a chi ha un contratto di lavoro in somministrazione anche a tempo determinato, degli ammortizzatori di natura privata e degli interventi formativi volti alla riqualificazione rispetto ad un Mercato del lavoro in continua evoluzione.

In un contesto lavorativo sempre più propenso alla flessibilità, esempi virtuosi come la somministrazione, necessitano di un rafforzamento volto a stabilire un maggiore e più facile ricorso a questa tipologia di lavoro rispetto a forme contrattuali spurie.

In questa ottica, come Felsa-Cisl, riteniamo che la definizione dei contenuti dello schema di decreto legislativo n.428, finalizzato al recepimento della direttiva 2008/104 CE, possa costituire l'occasione per ampliare ulteriormente la parità di trattamento retributivo e per favorire un riesame dei divieti e delle restrizioni.

Nello specifico la scrivente organizzazione sindacale ritiene opportuno precisare quanto segue:

1. Parità di trattamento: è indispensabile garantire il pieno riconoscimento degli Assegni Familiari e dell' indennità di maternità anche per i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo indeterminato che si ritrovano in periodo di disponibilità, calcolando nello specifico la maternità sui normali parametri adottati dall' Inps.

In merito all'art. 7 lettera a, D.Lgs 428, al posto di "*..condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiore...*" occorre conservare parzialmente la preesistente dicitura e scrivere: "*..trattamento economico, normativo e occupazionale complessivamente non inferiore..*",

Sempre rispetto al contenuto dell'art.7 lettera b, D.Lgs n.428, si ritiene necessario precisare che la segnalazione di: "*informazione posti vacanti presso utilizzatore*" debba essere in capo all'utilizzatore stesso e non all'agenzia.

2. Riesame dei divieti e delle restrizioni:

E' indispensabile un superamento delle restrizioni con l'eliminazione delle causali sul tempo indeterminato, anche per missioni a tempo determinato.

Inoltre, tenuto conto della nostra conoscenza del settore e della consolidata esperienza di Bilateralità contrattuale, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 art. 20 comma 4 e dall'art 4 comma 3 della direttiva 2008/104 CE, riteniamo fondamentale ed inevitabile per alcune questioni, un rimando esplicito da parte del Legislatore al Contratto Collettivo Nazionale di settore, stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Il Segretario Nazionale
Silvia Degl'Innocenti



Il Segretario Generale
Ivan Guizzardi

